

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 295/2014**  
**del 12 dicembre 2014**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2162]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, che sostituisce l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 21apg [regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0743**: Regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201, del 10.7.2014, pag. 1).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) n. 743/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Kurt JÄGER

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 10.7.2014, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

